EMENDAMENTO
PRESENTATO
DAL GRUPPO PSD
1 Settembre ore 12.05

1° PILASTRO

Art. 7.

..... e attraverso gli introiti derivanti dalla istituenda imposta sui patrimoni di rilevante entità. La presente imposta sarà istituita attraverso apposito D.D. da emanarsi entro il 30.06.2012 ed individuerà i beni oggetto di tassazione, le aliquote, le modalità di riscossione e ogni altra procedura necessaria.

Art. 19.

Coloro che frequentano corsi di studio universitari, esclusivamente per la durata del corso scelto, sono iscritti al Fondo ISS previo versamento di una quota individuale da prelevarsi ordinariamente dall'assegno di diritto allo studio ovvero mediamente versamento dell'assicurato e la relativa contribuzione è posta a carico del Fondo Perequazione Previdenziale. Apposito D.D. ne regolerà l'esecuzione.

Art. 30.

Lo stesso provvedimento modificherà i coefficienti di cui al Decreto n.75/2008, al fine di contenere l'onere per chi esercita la facoltà di riscatto degli anni di laurea.

2° PILASTRO

Art. 13.

Il Fondo ISS è soggetto alla vigilanza di cui alla Legge 17.11.2005 n. 165.